

Prot. Serv. Deliberazioni n. 14449/78

S.P.Q.R.
Comune di Roma

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(SEDUTA PUBBLICA DEL 30 OTTOBRE 1979)

Deliberazione n. 3516

5314° Proposta (Dec. Della G.M. del 23-10-1979 n. 1077)

La Giunta Municipale decide di sottoporre all'On. Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione:

Regolamento di Polizia Cimiteriale.

Premesso che con deliberazione governatoriale n. 4138 del 10 aprile 1936, fu approvato il Regolamento di Polizia Cimiteriale, modificato in alcune parti nel corso del tempo con successivi atti formali;

Che per offrire alla cittadinanza servizi sempre più efficienti nel settore cimiteriale si è ravvisata la opportunità di adeguare la normativa esistente alle odierne esigenze in materia, e che, pertanto, si rende necessario procedere alla approvazione di un nuovo Regolamento di Polizia Cimiteriale, anche in conformità delle nuove norme emanate con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803;

Che la Commissione incaricata della revisione del citato Regolamento, nominata con deliberazione consiliare n. 3759 del 17 novembre 1972, ha terminato nel corrente anno i relativi lavori;

Considerato che la V Commissione Consiliare Permanente, nelle sedute del 23 e 26 ottobre 1978, ha esaminato ed approvato la nuova normativa cimiteriale;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 numero 803;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di abrogare il Regolamento approvato con deliberazione governatoriale n. 4138 del 10 aprile 1936 e di approvare il seguente nuovo Regolamento di polizia Cimiteriale composto di n. 112 articoli:

REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE

Titolo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Ordinamento dei Cimiteri

Art. 1 (del. C.C. n. 140/01 e del. C.C. n. 3/03)

Nei Cimiteri comunali hanno diritto di seppellimento le salme:

- a) di persone morte nell'ambito territoriale del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b) di persone morte fuori del territorio comunale ma aventi avuto in esso, in vita, la residenza;
- c) di persone non domiciliate né residenti in vita nel territorio comunale e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata già esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) di persone professanti culti diversi da quello cattolico che facciano richiesta di essere inumate o tumulate nei reparti speciali di cui all'art. 2, se nella città ove sono decedute non esistono appositi reparti, anche se non residenti né domiciliate o non decedute nel Comune di Roma (Delibera C.C. n. 140/01);
- g) potrà, altresì, essere richiesta la sepoltura per:
 - 1) "persone non domiciliate e non decedute nel Comune di Roma, ai fini del ricongiungimento nello stesso cimitero di coniugi o di genitori e figli;
 - 2) persone decedute e residenti in altro comune il cui cambio di residenza è avvenuto contestualmente al ricovero in casa di cura a lunga degenza o di riposo;
 - 3) persone decedute all'estero ma iscritte in vita all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero del Comune di Roma (AIRE);
 - 4) persone non residenti e non decedute nel Comune di Roma, il cui nucleo familiare (coniuge o, in mancanza figli o genitori) sia residente nel Comune di Roma. Il cimitero di competenza è data dalla zona di utenza ove è residente il richiedente". La sepoltura sarà concessa sulla base delle disponibilità (delibera C.C. n. 3/2003).
- h) di riconoscere il diritto, in assenza del coniuge o previo nulla osta dello stesso, a richiedere l'autorizzazione alla inumazione e la concessione di aree e loculi cimiteriali anche alla persona convivente del defunto, purchè vi sia stata una comune residenza per almeno cinque anni continuativi prima del decesso.

Tutte le operazioni inerenti la sistemazione delle salme e dei resti mortali di cui sopra devono essere effettuate secondo la normativa vigente in materia.

Art. 2

Nei cimiteri urbani esistono un reparto comune e alcuni reparti speciali.

Oltre i reparti speciali già esistenti (reparto israelitico, evangelico, islamico) l'autorità comunale, previa autorizzazione del Prefetto, può istituirne altri per il seppellimento di salme di persone professanti culti diversi da quello cattolico o non professanti alcun culto o appartenenti a comunità straniere.

Alle comunità straniere, che inoltrano istanza per avere un Reparto proprio per le salme dei loro connazionali, può, parimenti, concedersi un'area adeguata.

I singoli reparti sono suddivisi, salvo il rispetto di particolari ragioni etniche o di culto, in Riquadri per inumazioni gratuite e in Riquadri per tumulazioni a pagamento.

Art. 3

Nel reparto comune possono essere inumate o tumulate le salme di persone per le quali non sia stata richiesta la sepoltura in reparti speciali.

La inumazione o la tumulazione nei reparti speciali sono regolate dalle norme o convenzioni istitutive dei reparti stessi.

Art. 4

Le inumazioni sono effettuate in differenti riquadri, a seconda che trattasi di salme di adulti o di bambini fino a dieci anni compiuti.

I nati morti, di vita uterina non inferiore a mesi sei, vengono inumati nei riquadri dei bambini; analogamente possono essere inumati nei riquadri stessi, gli aborti.

Art. 5

Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 6

Le tumulazioni possono essere effettuate nei manufatti predisposti dall'Amministrazione Comunale o, in quelli privati, approvati dalla stessa.

Deposito di osservazione – Sala Incisoria – Camera Mortuaria

Art. 7

Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, inumata, tumulata o cremata, né sottoposta a trattamenti conservativi, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di 24 ore dal momento del decesso. Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può ridurre tale periodo.

Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa salvo che il medico necroscopo non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 8

Nei cimiteri urbani sono istituiti un deposito di osservazione e una sala incisoria.

Nel deposito di osservazione, in ambienti separati e opportunamente attrezzati sono deposte, su ordine dell'Ufficiale Sanitario, dell'Autorità Giudiziaria o di P.S. le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte a mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte accidentalmente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 9

Le salme di persone decedute a seguito di malattie infettive e altamente diffuse, sono depositate nei locali di cui al precedente art. 8.

Art. 10

Nella sala incisoria sono effettuate le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, dall'Ufficiale Sanitario ovvero, richieste da istituti scientifici o da privati con l'osservanza delle norme vigenti.

Nello stesso locale possono essere eseguite, su istanza degli interessati, le pratiche conservative delle salme.

Art. 11

Nella Camera Mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in Camera Mortuaria, salvo casi eccezionali, non può

superare cinque giorni; decorso tale periodo, la salma sarà inumata d'ufficio nel Campo comune nei modi e nelle forme previste dalla vigenti norme in materia.

Titolo II **FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Inumazioni ed Esumazioni

Art. 12

L'autorizzazione al seppellimento di salme, parti anatomiche od ossa umane, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'art. 141 dell'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 13

Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali, sono sepolte nei riquadri destinati alle inumazioni.

Art. 14

Ogni salma, destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di solo legno.

Le inumazioni vengono eseguite in fosse separate.

La cassa metallica, eventualmente adoperata per il trasporto o per precedente tumulazione della salma da inumare, deve essere ampiamente tagliata al fine di consentire il normale processo di mineralizzazione della salma stessa.

Art. 15

Le esumazioni ordinarie d'ufficio in ciascun riquadro, salvo speciali norme e convenzioni sono eseguite dopo dieci anni dalla data dell'ultima inumazione.

All'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune; le salme eventualmente non decomposte verranno, invece, sistemate nel riquadro delle inumazioni in corso.

In attesa dell'esumazione d'ufficio è consentita, su richiesta di privati, la esumazione ordinaria dei resti mortali, semprechè siano trascorsi dieci anni dall'inumazione della salma stessa.

Art. 16

Delle esumazioni ordinarie di cui al precedente articolo sarà data notizia, almeno sei mesi prima, a mezzo stampa su tre quotidiani cittadini di maggiore tiratura, con pubbliche affissioni, da effettuarsi anche agli ingressi dei Cimiteri, nonché con avvisi sui riquadri da esumare.

Art. 17

Prima della normale scadenza del periodo di inumazione, le salme possono essere esumate in via straordinaria su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Anche a richiesta di privati, può disporsi, su autorizzazione del Sindaco, l'esumazione di salme per trasferimento in altre sepolture o per la cremazione.

Le esumazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire in presenza dell'Autorità Sanitaria e, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono eseguirsi dal 1° maggio al 30 settembre.

Ove trattasi di esumazione di salme di persone decedute da meno di due anni, occorre il nulla osta dell'Autorità Sanitaria.

Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie, nei primi due anni dal decesso, quando trattasi di salme di persone decedute per malattie infettivo-contagiose.

Art. 18

A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti in loro presenza, all'atto della esumazione.

Gli oggetti rinvenuti in sede di esumazione d'ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, presso la Direzione per un anno dalle operazioni stesse. Decorso inutilmente tale termine, gli oggetti passeranno in proprietà dell'Amministrazione. Altri eventuali oggetti comuni, rinvenuti durante le operazioni di cui sopra, saranno a cura dell'ufficio, inceneriti insieme ai resti dei feretri.

Tumulazioni e Traslazioni

Art. 19

La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto ai cimiteri. Essa consta dell'apertura del sepolcro, della deposizione della salma e della chiusura del sepolcro stesso.

La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietra e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari, con personale all'uopo autorizzato, previa la osservanza delle disposizioni stabilite dalla Direzione dei Servizi FF. e CC.

Art. 20

Le salme da tumulare debbono essere racchiuse in duplice cassa secondo le vigenti norme.

Per il rispetto di tali prescrizioni la Direzione dei Servizi FF. e CC. si avvarrà degli addetti alla Polizia Mortuaria.

Art. 21

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per il trasporto delle salme fuori Comune e per le tumulazioni provvisorie di cui al successivo art. 49.

Art. 22

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Art. 23

Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge.

Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente.

Art. 24

La eventuale estumulazione delle salme per essere traslate in altre sepolture è sempre consentita, sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria. I feretri che le racchiudono debbono risultare in perfetto stato di conservazione e, se deteriorati, dovranno essere riparati o sostituiti prima che si proceda alla nuova tumulazione.

Quando in occasione di apertura di sepolture, i feretri, ancorché non debbano essere trasferiti, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, debbono essere sostituiti, salvo i casi contemplati nel successivo art. 26, commi 2° e 3°.

Art. 25

Per le estumulazioni si applicano le stesse disposizioni previste per le esumazioni all'art. 17, 4° comma.

Art. 26

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocata nel loculo al momento della tumulazione.

E' tuttavia consentita su richiesta e alla presenza della Autorità Sanitaria, la eventuale raccolta in cassette-ossario di ossa trovate sparse per distruzione di feretri. In occasione di tumulazioni, ove si rinvenivano ossa sparse per distruzione di feretri è consentita la raccolta immediata di esse in cassette-ossario.

Delle operazioni di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile delle operazioni, dal familiare o da un interessato presente nonché dal sanitario se vi abbia assistito.

Qualora nelle operazioni di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, i partecipanti verranno perseguiti a norma di legge.

Cremazione

Art. 27

Il servizio di cremazione delle salme è effettuato solamente dal Comune.

Le operazioni di cremazione sono svolte nell'apposita ara crematoria da personale autorizzato dall'Autorità comunale.

Art. 28 (deliberazione C.C. n. 223/04)

La cremazione delle salme, su richiesta dei parenti più prossimi o aventi titolo, deve essere autorizzata dal Sindaco.

L'istanza di cremazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) manifestazione della volontà del defunto, desunta dall'estratto di disposizione testamentaria dalla quale risulti chiara la volontà di essere cremato; salvo il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della precedente disposizione testamentaria.

In mancanza della disposizione testamentaria, sarà sufficiente l'iscrizione ad una Associazione che abbia tra i propri fini la cremazione, certificata dal legale rappresentante dell'Associazione medesima; salvo il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'Associazione. L'iscrizione alle Associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari.

In ogni caso, in mancanza della disposizione testamentaria, o di ogni altra espressione di volontà da parte del defunto, la domanda di cremazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di volontà manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

- 2) certificato del medico curante o dell'Autorità Sanitaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In mancanza del certificato medico, ovvero nei casi di morte improvvisa o sospetta, deve essere prodotto il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Per la cremazione dei minori, è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà.
Per la cremazione di salme di stranieri, oltre alla documentazione prevista nel presente articolo al n. 2, ove manchi quella di cui al n. 1 è necessaria una dichiarazione rilasciata dal rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui appartiene il defunto, competente per la giurisdizione territoriale, che autorizzi la cremazione del defunto stesso.

Art. 29

Accertata la regolarità dei documenti esibiti, l'Ispettorato cimiteriale fisserà l'ora della cremazione, dandone notizia agli interessati.

Art. 30

Le salme devono essere cremate, racchiuse nel feretro, usando gli accorgimenti tecnici se necessari.

Art. 31

Alle operazioni di cremazione possono assistere soltanto i congiunti del defunto e persone dagli stessi ammesse.

Art. 32 (deliberazione C.C. n. 223/04)

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria fornita dall'Amministrazione o autorizzata dalla stessa, recante all'esterno il nome, cognome nonché la data di nascita e di morte del defunto.

L'urna dovrà avere dimensioni non superiori a cm. 18 di larghezza, cm. 18 di lunghezza o cm. 18 di diametro e cm. 28 di altezza.

E' obbligatorio sigillare l'urna cineraria prima del suo trasferimento al cimitero o dell'affidamento della stessa al familiare

Art. 33

Presso l'edificio crematorio è tenuto un registro contenente:

- a) le generalità delle salme cremate;
- b) la data di morte e quella di cremazione delle stesse;
- c) il luogo dove le urne cinerarie sono deposte.

Art. 34

Sulle chiusure dei loculi cinerari provvisori o definitivi, siti nell'edificio crematorio, è vietata l'apposizione di qualsiasi oggetto ornamentale.

Può, peraltro, essere consentito l'impianto d'illuminazione elettrica nel modo stabilito dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

Art. 35

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione in luogo diverso dai Cimiteri del Comune o in altri Comuni deve essere autorizzato dal Sindaco.

L'operazione di traslazione non è soggetta alle misure igienico-sanitarie stabilite per il trasporto delle salme.

Art. 35 bis (deliberazione n. 223/04)

Le urne contenenti le ceneri, debitamente sigillate, provenienti da cremazione, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 2, punto 1) ed in

assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o giudiziaria, possono essere alternativamente tumulate o interrate nei cimiteri, ovvero affidate ad un familiare.

Il familiare, che intenda richiedere l'affidamento delle ceneri, deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, indicando il luogo di conservazione delle stesse, con l'obbligo di informare l'Amministrazione medesima nel caso di eventuale variazione del luogo indicato all'atto della richiesta e risultante nel verbale di consegna dell'urna.

Art. 36

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali il primo deve essere conservato nell'Archivio della Direzione dei Servizi FF. e CC., il secondo da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere inviato all'Ufficio dello Stato Civile.

Titolo III **CONCESSIONI**

Norme generali

Art. 37

Nell'interno dei propri Cimiteri il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:

- a) uso settantacinquennale di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati;
- b) uso settantacinquennale di tombe costruite dall'Amministrazione;
- c) uso trentennale di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione;
- d) uso sessantennale di loculi plurimi costruiti dall'Amministrazione;
- e) uso novantanovenale di loculi ossari ad uno o più posti;
- f) uso annuale di loculi per deposizione provvisoria di salme.

Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, dai concessionari o dagli aventi diritto, alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo.

Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvedano, entro sei mesi dalla data di scadenza, al rinnovo delle concessioni di cui sopra, le salme tumulate nei sepolcri saranno estumulate e inumate nel Campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari e i resti mortali tumulati nei loculi ossari saranno depositati nell'Ossario comune salvo il diritto di prelazione da parte dei congiunti di salme in essi tumulate.

Le sepolture così rese libere, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione salvo soltanto i versamenti agli aventi diritto del prezzo dei manufatti costruiti dai privati, che sarà determinato in base a perizia dell'Amministrazione stessa.

La tariffa sia delle concessioni sia dei diritti, relativa alle varie specie di operazioni cimiteriali, è stabilita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Tutte le concessioni sono disposte con atti formali degli organi deliberanti del Comune.

Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consente di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi, costruiti dall'Amministrazione, saranno assegnati ai richiedenti dalla Direzione dei Servizi FF.CC. previo pagamento della relativa tariffa, salvo successiva regolamentazione.

Art. 38

Per ottenere una delle concessioni elencate nel precedente articolo occorre presentare domanda in carta legale al Sindaco indicando:

- a) generalità e domicilio del o dei richiedenti;
- b) specie della concessione prescelta;
- c) indicazione generica o specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro.

Art. 39

L'atto di concessione deve contenere la indicazione delle persone le cui salme possono avere sepoltura nel sepolcro, che deve essere fatta secondo una delle seguenti formule:

- a) per sé, coniuge, parenti ed affini in un determinato grado o linea o in tutti i gradi e linee;
- b) per sé, suoi eredi e coniuge;
- c) per sé, suoi parenti ed affini e non più di due persone determinate;
- d) individuale.

Art. 39 bis (delib. C.C. 66/95)

Nei casi in cui non sia stata formalizzata la concessione di un'area cimiteriale per la costruzione di manufatti privati a favore del richiedente, è consentita, dietro il versamento delle tariffe in vigore, l'attribuzione della titolarità della concessione di cui trattasi, oltre che a favore del richiedente, del di lui coniuge o di altre persone legate al medesimo da vincoli di parentela fino al 6° grado (fratelli, genitori, zii, nipoti, cugini legati tra loro da consanguineità) o di affinità fino al 2° grado (cognati e suoceri)

Sepulture Private

Art. 40

Quando la concessione comporta la costruzione di un manufatto, il titolare dovrà presentare, entro due mesi dalla data della concessione, il progetto in triplice copia dell'opera che intende realizzare, accompagnato da dettagliata relazione.

Trascorso il termine di cui sopra, l'Amministrazione potrà concedere, su domanda motivata dell'interessato, una proroga di giorni 60. Scaduto inutilmente tale nuovo termine la concessione sarà revocata con la corresponsione del 75 per cento della tariffa vigente alla data della revoca.

I concessionari possono, peraltro, rinunciare alla concessione delle aree ove non sia stata ancora eseguita alcuna opera con diritto alla corresponsione dell'85 per cento della tariffa vigente alla data della rinuncia.

Art. 41

Nelle sepolture costruite dai privati il numero delle salme da tumulare è determinato dai relativi atti di concessione: esso, di norma, è limitato al doppio dei metri quadrati di area concessa.

Art. 42

Le associazioni civili, gli Enti morali e le associazioni religiose di qualsiasi culto, possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri sociali su presentazione dell'atto di riconoscimento giuridico ovvero su presentazione dello Statuto, delle tavole di fondazione e delle norme regolamentari, ove trattasi di associazioni di fatto di notevole rilevanza.

Tali concessioni dovranno essere regolate da apposita convenzione.

Per la tumulazione di salme in dette tombe occorrerà la dichiarazione dell'Associazione e dell'Ente di appartenenza attestante la iscrizione del defunto alla stessa fino all'epoca del decesso.

Art. 43

E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo e forma, di sepolture costruite da privati su aree loro concesse in uso; analogo divieto vale anche per tutte le sepolture costruite dalla Amministrazione.

E' consentito, tuttavia, allo stesso concessionario o ai suoi eredi, purchè non in contrasto con il titolo originario della concessione, chiedere di rinunciare alla concessione stessa, previa diversa sistemazione delle salme. In caso di accoglimento della domanda, sarà versato al richiedente il 50 per cento, della tariffa vigente per l'area al momento dell'accoglimento, oltre al prezzo del manufatto fissato dall'Amministrazione e accettato dall'interessato.

Uso dei loculi

Art. 44

Il numero delle salme da tumulare nei loculi è determinato nell'atto di concessione.

La concessione di loculi può avvenire solo in concomitanza delle necessità di tumulazione di una salma.

Eccezionalmente e subordinatamente alle disponibilità dei manufatti, l'Amministrazione potrà prescindere da tale necessità, in casi di riconosciuta opportunità.

Art. 45

In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di salme o resti mortali in numero superiore a quello indicato nell'atto di concessione se vi sia spazio disponibile, previo pagamento, per ogni salma od ossario in più, dei diritti previsti dalla tariffa in vigore al momento della richiesta di tumulazione, purchè la tumulazione non avvenga in contrasto con la normativa vigente.

Art. 46

Entro un mese da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide sulla quale deve essere indicato il cognome, nome, data di nascita e di morte della salma tumulata.

E' consentita l'iscrizione di una breve epigrafe con le modalità di cui all'art. 80 e seguenti.

Art. 47

I loculi e gli ossari non occupati entro un mese dalla salma o dai resti mortali per cui la sepoltura erano stati concessi, ritornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione, salvo casi di forza maggiore.

In tal caso l'Amministrazione rimborserà l'85 per cento dell'importo della tariffa vigente al momento della concessione.

Art. 48 (delibera C.C. 74/96)

I loculi e gli ossari occupati secondo le previsioni dell'atto di concessione, qualora successivamente si rendano liberi per una diversa sistemazione di tutte le salme o di tutti i resti in essi contenuti, tornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione, indipendentemente dalla rinuncia espressa dal concessionario o dagli altri aventi diritto.

Laddove si tratti di loculi in concessione perpetua o di ossari, il concessionario o gli altri aventi diritto potranno chiedere il rimborso del 50 per cento della tariffa in vigore al momento della retrocessione per i manufatti della stessa categoria.

Per i loculi plurimi con scadenza sessantennale, spetterà al concessionario o agli altri aventi diritto il rimborso di una somma pari ad 1/120 della tariffa in vigore al momento della retrocessione per i manufatti della stessa categoria per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata della concessione.

Per i loculi singoli con scadenza trentennale, spetterà al concessionario o agli altri aventi diritto il rimborso di una somma pari ad 1/60 della tariffa in vigore per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata della concessione.

Per le tombe dell'Amministrazione, spetterà al concessionario o agli altri aventi diritto il rimborso di una somma pari ad 1/150 della tariffa in vigore per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata della concessione.

Art. 49

E' permessa, in casi eccezionali, la tumulazione provvisoria di salme in appositi loculi.

La permanenza di salme in tali loculi non potrà oltrepassare un anno, salvo il rinnovo della concessione per un secondo anno.

Qualora alla scadenza di tale periodo non sia stato provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la salma stessa sarà inumata nel campo comune, secondo la vigente normativa.

Le salme inumate in applicazione del disposto del presente articolo non possono essere nuovamente traslate in tali loculi.

Disposizioni comuni alle varie concessioni

Art. 50

In ogni sepoltura è permessa la tumulazione di salme, resti mortali o ceneri di persone non comprese nelle norme della concessione, previo pagamento di diritto quadruplo di apertura, sempre che ve ne sia capienza, ove trattasi:

- a) di parenti ed affini del concessionario;
- b) degli eredi.

Art. 51 (delibera C.C. 140/01)

La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia la qualifica di erede e dimostri tale sua qualità;

Nel caso in cui sia necessario provvedere all'apertura del manufatto cimiteriale per permettere l'estumulazione di salma o di resti mortali, richiesta da un parente della stessa, e/o la tumulazione di un avente diritto, richiesta da qualsiasi interessato, in caso di morte del concessionario e degli eredi, il Dirigente dei Servizi Funebri autorizza tali aperture.

In ogni tumulo è consentita a richiesta del concessionario o, dopo la sua morte, con il consenso di tutti gli aventi diritto, la tumulazione di persone estranee al nucleo familiare del concessionario che risultano essere anagraficamente, all'atto del decesso, conviventi da almeno un anno con lui o con alcuno degli aventi diritto o avere acquisito particolari benemeritenze nei confronti della famiglia.

Al fine di preservare il carattere familiare della sepoltura assicurando la prevalenza numerica delle salme di persone appartenenti al nucleo familiare del concessionario, la facoltà di tumulare salme estranee non può superare 1/3 dei posti previsti dalla concessione – con arrotondamento per difetto – restando di conseguenza esclusa per i tumuli con un numero di posti salma inferiori a tre, nei quali resta comunque consentita la tumulazione dei soli conviventi del concessionario.

In deroga ai limiti previsti dal comma precedente, è consentita la tumulazione di salme estranee al concessionario, anche in tumuli con un numero di posti inferiore a tre nei seguenti casi di ricongiungimento tra:

- a) moglie-marito;
- b) genitori a figli;
- c) figli a genitori.

In caso di morte del concessionario del manufatto cimiteriale, degli eredi dello stesso e della irreperibilità dei parenti della salma da tumulare, potrà comunque essere consentita la tumulazione secondo quanto previsto nei commi precedenti.

Art. 52

I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi hanno obbligo di curarne la manutenzione e di eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dalla Amministrazione nel termine di tre mesi qualora il concessionario risieda in Italia o di sei mesi se residente all'Estero; termine da notificarsi secondo le norme di procedura civile.

Decorso inutilmente detto termine, il concessionario sarà dichiarato decaduto dalla concessione con carico dell'Amministrazione di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno.

Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune ricerche del concessionario, in caso di esito negativo, provvederà d'ufficio alle opere di prima necessità, salva, in prosieguo, la procedura di cui al secondo comma.

Art. 53

Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, l'Amministrazione con la procedura di cui all'art. 52, ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto, d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

Art. 54

L'Amministrazione ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all'interno del cimitero.

In tal caso, l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi, un'altra area o manufatto, sempre nello stesso Cimitero, corrispondenti a quelli della concessione originaria o alle stesse condizioni di questa. Qualora ciò non sia possibile, l'Amministrazione costruirà a sue spese un nuovo manufatto.

Nelle ipotesi di cui sopra l'Amministrazione provvederà a sua cura e spese al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previ accordi con il concessionario o suoi eredi.

Titolo IV LAVORI

Progettazione e lavori

Art. 55

I progetti per costruzioni private debbono essere disegnati in scala 1/10 salvo quelli riferentisi a cappelle per cui è sufficiente il rapporto 1/20.

Sui disegni di progetto dovrà essere indicato il nome del concessionario, il cimitero, il riquadro ed il numero dell'area concessa e contenere la firma del concessionario ed il timbro e la firma del progettista e del direttore dei lavori. Gli stessi dovranno essere contenuti in apposita cartella.

Tutti i progetti che prevedono camere sepolcrali nel sottosuolo o in elevazione debbono essere esaminati e approvati dall'Ufficiale Sanitario.

Per la costruzione di tombe a terra senza alzata (all'inglese) non occorre presentare il progetto in quanto dovranno essere costruite conformemente al progetto predisposto dall'Amministrazione.

Le copie firmate dal concessionario debbono contenere la planimetria del riquadro, le piante, i prospetti e le sezioni dell'opera, gli eventuali particolari architettonici e costruttivi che l'importanza

dell'opera può richiedere, con l'indicazione della scala metrica, la specificazione dei materiali da impiegarsi nella parte esterna dell'opera ed il nome dell'esecutore.

Su richiesta della Commissione Artistica Cimiteriale di cui al successivo art. 56 deve essere presentato anche il plastico dell'opera. I progetti debbono essere firmati da un ingegnere o da un architetto iscritto nel rispettivo Albo Professionale e, quando trattasi di opera in prevalenza scultorea o pittorica, anche dallo scultore o dal pittore autore dell'opera.

Art. 56

Commissione Artistica Cimiteriale (Abrogato con Delibera C.C. 176/94)

Art. 57

La costruzione delle cappelle deve essere ultimata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione per effettuare i lavori, quella dei sarcofagi e delle arche entro quattro mesi e quella delle tombe a terra, degli ossari e dei cinerari entro due mesi.

Trascorsi tali termini senza che l'opera sia stata iniziata e, qualora non sia intervenuta proroga su domanda motivata dell'interessato, si procederà alla revoca della concessione analogamente a quanto disposto dal 2° comma del precedente art. 43 e con l'incameramento del deposito.

Qualora, invece, i lavori siano stati iniziati, ma non ultimati, l'Amministrazione procederà ugualmente alla revoca della concessione rimanendo a discrezione della stessa demolire quanto già realizzato ovvero mettere all'asta il manufatto nello stato in cui trovasi e rimborsare al concessionario originario la minor somma fra quanto periziato dall'Ufficio Tecnico Cimiteriale e quanto dall'Amministrazione realizzato.

L'aggiudicatario, dovrà presentare un nuovo progetto per i lavori da eseguire.

Art. 58

Per la costruzione di cappelle le concessioni di aree non devono essere inferiori a mq 8.

Le costruzioni di loculi nelle cappelle sono consentite sia nella camera sepolcrale che nel manufatto sovrastante.

Art. 59

Per la costruzione di tombe a terra le concessioni di aree non devono essere inferiori a mq 6.50.

Nel caso di tombe individuali, potrà essere utilizzata anche un'area minore, non inferiore a mq 2.50.

L'accesso alle camere sepolcrali deve essere chiuso da una pietra tombale con apposito telaio.

Art. 60

Per la costruzione di arche e di sarcofagi le concessioni di aree non devono essere inferiori a mq 6.50; è consentita la tumulazione di salme nella sottostante camera sepolcrale.

Art. 61

La costruzione degli ossari e dei cinerari è consentita su aree di mq 2.50; potrà essere utilizzata anche un'area minore, ma non inferiore, comunque, ad un metro quadrato.

La costruzione stessa dovrà essere realizzata solo sulla superficie dell'area concessa.

Art. 62

Ogni manufatto destinato a raccogliere più salme deve essere costruito in modo da consentire la tumulazione separata delle salme.

I loculi nei manufatti cimiteriali debbono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Art. 63

Nelle sepolture in cui è consentita la costruzione della sottostante camera sepolcrale, questa non potrà avere una profondità superiore a m. 5 (cinque).

In ogni caso il fondo di dette camere non dovrà arrivare ad oltre m. 0.50 dal livello della massima piena della falda freatica.

Art. 64

La tumulazione nei manufatti sepolcrali è consentita solo dopo la ultimazione dei lavori e collaudo o verifica da parte dell'Ispezztorato Tecnico Cimiteriale.

Art. 65

I lavori di restauro e ristrutturazione delle camere sepolcrali di vecchia costruzione potranno essere consentiti soltanto se effettuati secondo il disposto dell'art. 62.

Art. 66

I lavori nell'interno dei Cimiteri possono essere commissionati dal concessionario a qualsiasi Ditta all'uopo autorizzata dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

Art. 67

Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire lavori, valida per un anno, il rappresentante legale della Ditta dovrà presentare istanza redatta in carta legale al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione ⁽¹⁾

- certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nelle categorie di pertinenza.

Per ogni lavoro, prima di ottenere il permesso di cui al successivo art. 69, la Ditta autorizzata dovrà esibire la ricevuta del versamento di un deposito cauzionale, in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nella misura appresso specificata, con l'indicazione del tipo di costruzione e del nome del concessionario:

costruzione cappelle	Euro 309,87	per ogni costruzione
costruzione edicole, arche, sarcofagi	Euro 154,94	per ogni costruzione
costruzione tombe a terra	Euro 77,47	per ogni costruzione
apposizione lapidi	Euro 154,94	annue
per qualsiasi opera muraria restauro	Euro 51,65	per ogni lavoro, salvo che non si tratti di opere di notevoli rifacimenti, nel qual caso il deposito cauzionale sarà equiparato a quello previsto per ogni tipo di nuova costruzione.

Il deposito dovrà garantire l'Amministrazione per eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori, sia a manufatti comunali, sia a manufatti privati, per il pagamento della tassa relativa alla occupazione di suolo pubblico, per eventuale trasporto terra e fornitura di acqua necessaria alla esecuzione dei lavori stessi.

¹ A norma dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 tali certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni rese e sottoscritte dall'interessato.

Il deposito sarà restituito dopo l'avvenuto favorevole collaudo o verifica dei lavori eseguiti da parte dell'Ispettorato Tecnico Cimiteriale, detratte le somme per occupazioni di suolo, trasporto terra ed attingimento acqua, nonché per eventuali occupazioni di maggiore area e risarcimento danni a terzi. Allo scopo di garantire l'Amministrazione per eventuali danni alle persone nell'interno dei Cimiteri la Ditta, prima dell'autorizzazione ad iniziare i lavori, dovrà esibire una polizza assicurativa con massimali non inferiori ad Euro 25.822,84

Art. 68

La Direzione dei Servizi Funebri e CC. terrà apposito registro, per uso interno, ove saranno annotate le Imprese autorizzate con la indicazione della documentazione.

La predetta autorizzazione dovrà essere confermata a domanda dell'interessato, allo scadere di ogni anno, a decorrere dalla data della prima richiesta, con il rinnovo della documentazione di cui all'articolo precedente.

Art. 69

L'Ispettorato Tecnico Cimiteriale, all'atto della consegna dell'area, dovrà redigere apposito verbale, che sarà sottoscritto dal concessionario; rilascerà, quindi, alla Ditta il permesso – sempre estensibile in loco – per la esecuzione dei lavori, subordinato alla approvazione del progetto, ove prevista.

Tale permesso avrà la durata prevista per le costruzioni di cui al primo comma dell'art. 57 e cioè di mesi due per la costruzione di tombe a terra, di mesi quattro per le arche o sarcofagi e di mesi sei per le cappelle.

La durata del permesso relativo a lavori di restauro sarà valutata di volta in volta dall'Ispettorato Tecnico Cimiteriale. La data di scadenza dei permessi non potrà essere prorogata se non per giustificati e documentati motivi.

Art. 70

La Ditta risponde totalmente dell'operato dei propri dipendenti e di chiunque effettui lavori per conto della Ditta stessa nell'interno dei Cimiteri.

Art. 71

Qualora la Ditta non ottemperi, nei termini indicati dall'Ispettorato Tecnico Cimiteriale, a provvedere alla riparazione di eventuali danni causati durante la esecuzione dei lavori, l'Ufficio Tecnico Cimiteriale affiderà tale compito alla Ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione presso i Cimiteri.

Il relativo importo, aumentato del 30% per spese straordinarie di gestione dell'appalto di manutenzione, verrà comunicato alla Ditta e sarà detratto dalla somma depositata a carattere cauzionale di cui all'art. 67; ove questa non fosse sufficiente a risarcire i danni arrecati, l'Amministrazione Comunale si avvarrà dei mezzi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di qualsiasi inadempienza, si provvederà alla riscossione nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme al riguardo, e alla Ditta stessa sarà revocata l'autorizzazione di cui all'art. 67, con provvedimento dell'Assessore preposto ai Servizi FF. e CC.; nel caso di infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento non sarà più concessa alcuna autorizzazione.

Art. 72

Qualunque oggetto rinvenuto negli scavi e nelle demolizioni, compresi i materiali da costruzione, le condutture metalliche, i marmi, le pietre e simili, è di esclusiva proprietà del Comune.

L'esecutore dei lavori deve dare immediato avviso del rinvenimento all'Ispettorato Cimiteriale, sospendendo senz'altro ogni lavoro in luogo, fino a quando l'Ispettorato predetto non ne abbia autorizzata la prosecuzione.

L'esecutore è responsabile delle eventuali manomissioni o dispersioni, che si verificassero per colpa sua o dei suoi dipendenti.

Art. 73

Il deposito dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto nel luogo stabilito dall'Ispettorato Cimiteriale il quale, in caso di necessità, può ordinare il trasferimento dei materiali stessi in altra area corrispondente.

Sarà proceduto d'ufficio a spese dell'esecutore al trasferimento dei materiali, quando egli non abbia provveduto nel termine prefissogli.

Lo spazio assegnato non può essere impiegato per uso di laboratorio, né su di esso possono essere costruite baracche e simili.

Art. 74

E' vietato nell'interno dei Cimiteri da parte di ditte private, l'impiego di mezzi meccanici cingolati, l'impiego di seghe per taglio di pietre nonché lo sgrossamento dei materiali.

L'uso dei mezzi meccanici gommati sarà autorizzato a seconda dei casi.

E' consentito l'uso di nastri trasportatori per il carico di terra di risulta da scavi su mezzi meccanici.

Art. 75

I materiali di scavo e di rifiuto debbono essere rimossi entro ventiquattro ore e trasportati nella località indicata dall'Ufficio Tecnico Cimiteriale.

E' tollerata durante l'esecuzione dei lavori la permanenza, nel luogo di deposito assegnato, del quantitativo dei materiali stessi necessario per il riempimento. In ogni caso, lo spazio attiguo al luogo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombro.

Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuati debbono essere asportati.

Art. 76

Nei trasporti dei materiali da costruzione e di rifiuto devono essere usati veicoli atti ad evitare spargimento dei materiali stessi nell'interno del cimitero.

I veicoli impiegati per il trasporto non possono sostare nell'interno del cimitero oltre il tempo necessario per il carico e lo scarico.

L'incaricato del trasporto è responsabile dell'eventuale imbrattamento dei viali o dei manufatti cimiteriali causato durante il trasporto stesso.

Art. 77

I lavori nell'interno dei cimiteri da parte delle Ditte autorizzate per conto dei concessionari, possono essere eseguiti durante l'orario di apertura dei Cimiteri e nei soli giorni feriali.

Materiali

Art. 78

I manufatti privati dei tipi ammessi dalle norme vigenti possono essere costruiti con qualunque materiale, a condizione che questo ne permetta l'esecuzione a perfetta regola di arte, completamente rispondente al progetto, e in modo che il manufatto stesso a opera finita, possieda i requisiti di stabilità, di durevolezza, di conservazione estetica e statica ovviamente imposti dalla destinazione e dall'ambiente.

All'inizio di ogni biennio, la *Commissione Artistica Cimiteriale* ⁽²⁾, competente ad esaminare ed approvare i progetti stabilirà i criteri di massima relativi ai materiali, alle strutture e ai sistemi costruttivi che si intendono adottare.

² *abrogata*

Art. 79

Per i loculi costruiti dall'Amministrazione i concessionari dovranno uniformarsi, per il rivestimento delle chiusure dei loculi stessi, alle caratteristiche indicate dall'Amministrazione.

Titolo V **EPIGRAFI E SEGNI FUNERARI**

Art. 80

Le epigrafi che contengono parole oltre quelle relative alle generalità del defunto, devono essere preventivamente sottoposte all'esame della *Commissione Artistica Cimiteriale* ⁽²⁾

Art. 81

I segni funerari da apporre sulle sepolture nei campi comuni possono essere costruiti con qualsiasi materiale, purchè sia assicurata la stabilità e durevolezza.

Art. 82

I segni funerari devono avere altezza non maggiore di m. 1.40 se per adulti, e non maggiori di m. 0.90 se per bambini.

Le croci di pietra devono avere lo spessore di cm. 3, se di un solo pezzo, e di cm. 4 se di due pezzi. Quelle formate di due pezzi devono avere doppia incassatura all'incrocio del braccio ed i pezzi assicurati con lapidino centrale, fissata con due perni di ottone.

Le iscrizioni sulle croci di pietra formate di un sol pezzo possono essere incise sul braccio se di marmo; se di altri materiali devono essere apposte su targhe di ottone o di zinco.

Le croci devono avere un basamento.

Art. 83

I segni funerari devono essere approvati dall'Ispettorato Cimiteriale, in base alle istruzioni impartite dall'Amministrazione.

Art. 84

I segni funerari possono essere sovrapposti a lastre di pietra nella misura massima di cm. 60 per ogni lato eventualmente poggiate su sottogradi dell'altezza massima complessiva di cm 15. Può essere, altresì consentita una recinzione ottenuta con catenine di metallo, fermate a pilastri di altezza non eccedente i cm. 30.

Art. 85

I lumi applicati ai segni funerari devono essere fissati sui segni stessi o sul basamento.

Art. 86

I segni funerari, nonché le lapidi per loculi, devono portare incisi in basso, la sola denominazione della Ditta costruttrice e, per quanto riguarda i campi comuni, l'indicazione del riquadro, della fila e della fossa corrispondente a quelli assegnati alla salma all'atto dell'inumazione. Tali incisioni devono essere fatte in lettere e numeri di altezza non maggiore di cm. 1.

La denominazione come sopra precisato della Ditta dovrà riguardare qualsiasi tipo di manufatto cimiteriale privato.

Art. 87

La sistemazione dei segni funerari nei campi comuni potrà essere eseguita soltanto dopo che l'Ispettorato avrà indicato il posto di seppellimento della salma.

Art.88

I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione, rimanendo nella disponibilità della stessa.

Titolo VI

OPERE DI GIARDINAGGIO E PULIZIA DEI MANUFATTI

Art. 89

Le opere di giardinaggio, all'interno dei Cimiteri, sono curate dall'Amministrazione.

Art. 90

L'Ispettorato Cimiteriale, previa intesa con i competenti Uffici Giardini e Tecnico può consentire impianti di aiuole intorno ai manufatti privati. Tali impianti potranno essere rimossi in occasione di sistemazioni del verde programmate dall'Amministrazione.

In ogni caso resta, comunque, esclusa la installazione di piante di alto fusto.

La manutenzione delle aiuole, consistente nelle operazioni di giardinaggio (esclusa la fornitura di piante, vasi, ecc.) può essere fatta dall'Amministrazione previo pagamento del canone stabilito.

Art. 91

La pulizia dei manufatti viene espletata dall'Amministrazione soltanto su pagamento del canone stabilito.

Art. 92

Coloro che non intendono avvalersi dei servizi di giardinaggio e di pulizia dei manufatti sepolcrali da parte dell'Amministrazione, possono provvedervi personalmente o per mezzo di persone all'uopo incaricate.

Art. 93

Davanti alle lapidi dei loculi concessi dall'Amministrazione è consentito il collocamento sull'apposito bancale di oggetti artistici o di vasi per fiori recisi.

Titolo VII

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 94

Il Servizio di polizia interna nei Cimiteri fa capo al Dirigente preposto ai Servizi Funebri e Cimiteriali.

E' in sua facoltà emanare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nei cimiteri, conformemente alle direttive dell'Autorità Sanitaria.

Art. 95

La vigilanza sanitaria sui Cimiteri pubblici e privati esistenti nel territorio del Comune, sui sepolcri particolari, sui depositi di osservazione, sulle sale di esposizione e incisoria, nonché per la osservanza delle norme di polizia mortuaria, è esercitata dall'Autorità Sanitaria.

Art. 96

La vigilanza sui lavori di carattere edilizio nei cimiteri è effettuata dal personale degli Uffici Tecnici.

Art. 97

L'orario di apertura dei cimiteri urbani e suburbani è stabilito con ordinanza del Sindaco.

L'ingresso del pubblico è ammesso fino ad un'ora prima della chiusura.

Il Dirigente dei Servizi Funebri e Cimiteriali può, per ragioni speciali, anticipare o ritardare l'ora di apertura e di chiusura dei cimiteri.

In occasione di funerali è consentito l'ingresso nei Cimiteri oltre l'orario normale limitatamente ai partecipanti ai funerali stessi.

Art. 98

Nei Cimiteri è normalmente permesso l'ingresso ai soli pedoni a discrezione della Amministrazione potrà essere consentito, nei soli giorni feriali, l'accesso con autoveicoli.

Art. 99

E' vietato l'ingresso nei cimiteri a ragazzi di età inferiore ai 12 anni se non accompagnati da adulti nonché alle persone vestite in modo indecoroso.

E' altresì vietato introdurre animali di ogni genere.

Per quanto riguarda oggetti ingombranti e simili da sistemare nell'interno dei Cimiteri ne è vietata l'introduzione senza apposito permesso dell'Ispettorato Cimiteriale.

L'Ispettorato Cimiteriale ha facoltà di rimuovere oggetti eventualmente sistemati senza il permesso di cui sopra addossando al responsabile le spese di rimozione ed eventuale custodia.

Art. 100

.Nell'ambito dei Cimiteri sono vietati l'accattonaggio e la questua.

E' vietato, altresì tenere un contegno che comunque, offenda il rispetto dovuto al luogo e al culto dei morti.

E' infine, vietata qualsiasi ripresa filmata o fotografica senza apposita autorizzazione.

Art.101

E' assolutamente vietato rimuovere e portare fuori dai Cimiteri oggetti di ogni genere senza il preventivo permesso dell'Ispettorato Cimiteriale.

Art. 102

Nell'interno dei Cimiteri è vietata la vendita di oggetti di qualsiasi natura, l'affissione di manifesti e tabelle di ogni genere, la distribuzione e l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

Detti divieti, in quanto applicabili, potranno essere estesi anche alle immediate adiacenze dei Cimiteri.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

Art. 103

Ai Cimiteri comunali sono addetti impiegati e salariati con le attribuzioni previste per ogni categoria di dipendenti dal Regolamento Generale per il Personale degli Uffici e Servizi.

In particolare:

- 1) spetta al Funzionario addetto all'Ispettorato Cimiteriale:

- a) la responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, del buon ordine e del rispetto dovuto al luogo, dell'opera e del contegno del personale addetto alle operazioni esecutive cimiteriali;
- b) l'obbligo di informare prontamente la Direzione di qualsiasi irregolarità riscontrata e ad annotare su apposito registro gli eventuali reclami del pubblico;
- c) vigilare sulla perfetta tenuta dei registri di seppellimento;
- d) sorvegliare sulla regolarità della cremazione.

2) spetta al Capo Seppellitore

- a) sovrintendere a tutte le operazioni svolte dal personale seppellitore e alla regolare apposizione dei segni funerari sulle fosse;
- b) predisporre le operazioni inerenti la cremazione;
- c) informare l'Ispettorato su ogni eventuale disservizio relativo alle operazioni esecutive cimiteriali.

3) spetta al custode della sala d'osservazione sorvegliare costantemente le salme ivi poste; ove debba anche momentaneamente assentarsi dovrà essere sostituito con altro salariato.

4) spetta al custode della sala incisoria presso il Cimitero la responsabilità della buona tenuta del materiale.

Egli è tenuto, altresì a coadiuvare il medico settore nelle autopsie.

Art. 104

E' assolutamente vietato al personale addetto ai Cimiteri assumere incarichi o assolvere commissioni di carattere funerario per conto di terzi.

E', altresì, vietato al personale stesso partecipare direttamente o indirettamente ad imprese o società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre e cimiteriale.

Titolo IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 105

La Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali provvede d'ufficio alla demolizione di qualsiasi opera eseguita arbitrariamente o in contrasto con quanto previsto dal vigente Regolamento nonché alla rimozione di oggetti collocati senza la preventiva autorizzazione o tali da deturpare il decoro del luogo.

Art. 106

La mancata osservanza, anche parziale, degli obblighi sanciti dal presente Regolamento o comunque inseriti nell'atto di concessione e non assistiti da particolare sanzione, può dar luogo alla proposta di revoca della concessione.

Art. 107

Tutte le persone che svolgono attività nell'interno del cimitero o comunque lo frequentano, debbono usare il massimo rispetto ai manufatti e alle opere di qualsiasi natura ivi esistenti.

Art. 108

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per atti o fatti compiuti da persone non appartenenti ai Servizi Cimiteriali.

Art. 109

Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, qualora non siano assistite da sanzioni particolari, secondo leggi o regolamenti generali, sono punite con ammenda da lire cinquemila a lire cinquantamila.

L'accertamento delle contravvenzioni e la relativa procedura seguiranno nei modi stabiliti dagli articoli 106 e seguenti del vigente Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 110

Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto.

Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona del o dei defunti già tumulati nel manufatto di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione.

In ogni caso la regolarizzazione dovrà essere fatta negli stessi limiti dell'originaria concessione e deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia o eredi dell'originario concessionario.

Art. 111

Per i sepolcri preesistenti alla emanazione del presente Regolamento, ove nella concessione sia stata usata la espressione generica "per sé e suoi" o simili sarà consentita la tumulazione delle salme del coniuge, delle persone legate da vincolo di sangue con l'originario concessionario e loro coniugi nonché degli affini di primo grado del concessionario stesso.

Art. 111 Bis (delibera C.C. n. 74/02)

Nelle concessioni cimiteriali che prevedono tra le norme il divieto di tumulazione delle figlie femmine coniugate sarà consentita tale operazione per le stesse nonché dei rispettivi coniugi e discendenti

Art. 112

Sono abrogate tutte le disposizioni emanate prima della entrata in vigore del presente Regolamento.

Non sorgendo osservazioni, l'on. Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, il su esteso schema di deliberazione che viene approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE

F.to L. PETROSELLI – P. DELLA SETA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: L. Lombardo – G. Prasca

IL SEGRETARIO GENERALE
F.oto G. Iozzia